

**FATTURE ELETTRONICHE E CORRISPETTIVI TARDIVI
COME RIMEDIARE SPONTANEAMENTE**

Se il contribuente ritiene che l'anomalia segnalata dal fisco è corretta, può regolarizzare la propria posizione con le diverse forme di definizione previste dalla "Tregua fiscale" (Legge n. 197/2022)

Con l'obiettivo di promuovere l'adempimento spontaneo, l'Agenzia delle Entrate stabilisce le modalità mediante le quali mette a disposizione dei contribuenti titolari di partita Iva – e della Guardia di finanza – le informazioni relative a fatture elettroniche e corrispettivi giornalieri telematici trasmessi oltre i termini stabiliti dalle rispettive leggi (nell'ordine, art. 21, c. 4, D.P.R. n. 633/1972 e art. 2, c. 6-ter, D.lgs. n. 127/2015), affinché gli stessi possano rimediare alle anomalie segnalate. Ciò consente, inoltre, ai contribuenti informati di poter fornire eventuali elementi, fatti e circostanze non conosciuti dall'Amministrazione, in grado di giustificare la presunta anomalia. Le indicazioni arrivano con l'accluso provvedimento firmato dal direttore dell'Agenzia delle Entrate il 6 marzo 2023.

Nella pratica, l'Agenzia delle Entrate trasmette, al domicilio digitale dei singoli contribuenti interessati, una comunicazione che segnala l'anomalia, invitandoli a accedere dall'area riservata del portale dell'A.d.E. per consultare i dettagli degli invii tardivi all'interno del "Cassetto fiscale" e dell'interfaccia web "*Fatture e Corrispettivi*". Tali dettagli sono disponibili anche in un elenco in formato excel per consentire un riscontro più agevole delle informazioni.

In particolare sono resi disponibili, per le fatture elettroniche:

- l'elenco e il numero delle fatture emesse in ritardo
- tipo di fattura
- tipo documento
- numero e data della fattura/documento
- data di trasmissione e identificativo dello Sdi file

e per i corrispettivi giornalieri:

- l'elenco e il numero degli invii trasmessi in ritardo
- il numero identificativo dell'invio
- la matricola del dispositivo
- la data di rilevazione e quella di trasmissione.

Se il contribuente ritiene che l'anomalia segnalata è corretta può regolarizzare la propria posizione con le diverse forme di definizione previste dalla legge - di Bilancio 2023 - n. 197/2022 (*Tregua fiscale* – CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 5/2023), versando, entro il 31 marzo 2023, una somma pari a 200 euro per il periodo d'imposta, cui si riferiscono le violazioni, se le stesse non hanno inciso sulla corretta determinazione e liquidazione del tributo o versando, entro la stessa data, un diciottesimo delle sanzioni ordinariamente previste per la mancata o tardiva emissione

della fattura e per l'omessa o tardiva trasmissione dei corrispettivi giornalieri, se le violazioni hanno invece inciso sulla dichiarazione annuale.

In alternativa, lo stesso può sempre regolarizzare la sua posizione mediante il ravvedimento operoso ([articolo 13](#) del D.lgs. n. 472/1997), beneficiando della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione della violazione. Tale comportamento, precisa l'A.d.E., potrà essere attuato a prescindere dalla circostanza che la violazione sia già stata constatata ovvero che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo, di cui l'interessato abbia avuto formale conoscenza, salvo la notifica di un atto di liquidazione, di irrogazione delle sanzioni o, in generale, di accertamento, nonché il ricevimento di comunicazioni di irregolarità (artt. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 e 54-bis del D.P.R. n. 633/1972) e degli esiti del controllo formale (art. 36-ter, D.P.R. n. 600/1973).



Attuazione dell'articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 – Comunicazione per la promozione dell'adempimento spontaneo nei confronti dei soggetti titolari di partita IVA per i quali emergono tardività nella trasmissione delle fatture elettroniche e dei corrispettivi giornalieri telematici.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferite dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

dispone

1. Elementi e informazioni a disposizione del contribuente

1.1 L'Agenzia delle Entrate mette a disposizione di specifici contribuenti soggetti passivi IVA, con le modalità previste dal presente provvedimento, alcune informazioni relative a:

- a) le fatture elettroniche emesse per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 e verso le Pubbliche amministrazioni ai sensi dei commi da 209 a 214, articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- b) i corrispettivi giornalieri telematici memorizzati elettronicamente ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;

che risultano trasmessi oltre i termini previsti dalla normativa vigente.

L'Agenzia delle Entrate rende disponibili le informazioni, il cui dettaglio è riportato ai successivi punti 1.2 e 2.2, per una valutazione in ordine alla correttezza dei dati in suo possesso; ciò consente al contribuente di poter fornire elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti in grado di giustificare la presunta anomalia.

1.2 Dati e informazioni messi a disposizione del contribuente di cui al punto 1.1:

- a) codice fiscale, denominazione, cognome e nome del contribuente;
- b) numero identificativo della comunicazione e periodo d'imposta;
- c) codice atto;
- d) modalità attraverso le quali consultare gli elementi informativi di dettaglio relativi all'anomalia riscontrata;
- e) modalità con cui il contribuente può richiedere informazioni o segnalare all'Agenzia delle Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti;
- f) modalità con cui il contribuente può regolarizzare errori o omissioni e beneficiare della riduzione delle sanzioni previste per le violazioni stesse di cui al successivo punto 5.1.

2. Modalità con cui l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione del contribuente gli elementi e le informazioni

2.1 L'Agenzia delle Entrate trasmette una comunicazione, contenente le informazioni di cui al precedente punto 1.2, al domicilio digitale dei singoli contribuenti comunicato ai sensi dell'art. 16, commi 6 e 7, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e dell'art. 5, comma 1, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

2.2 La stessa comunicazione di cui al punto 2.1 e le relative informazioni di dettaglio sono consultabili, da parte del contribuente, all'interno dell'area riservata

del portale informatico dell'Agenzia delle Entrate denominata "Cassetto fiscale" e dell'interfaccia *web* "Fatture e Corrispettivi", in cui sono resi disponibili:

- a) l'elenco delle fatture emesse oltre i termini previsti dalla normativa vigente contenente:
 - i. Numero delle fatture emesse in ritardo;
 - ii. Tipo fattura;
 - iii. Tipo Documento;
 - iv. Numero Fattura/Documento;
 - v. Data Fattura/Documento;
 - vi. Data di trasmissione;
 - vii. Identificativo SDI file.
- b) l'elenco dei corrispettivi giornalieri telematici che risultano trasmessi oltre i termini previsti dalla normativa vigente contenente:
 - i. Numero degli invii trasmessi in ritardo;
 - ii. ID Invio;
 - iii. Matricola dispositivo;
 - iv. Data di rilevazione;
 - v. Data di trasmissione.

3. Modalità con cui il contribuente può richiedere informazioni o segnalare all'Agenzia delle Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti

3.1 Il contribuente, anche mediante gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, può richiedere informazioni ovvero segnalare all'Agenzia delle Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti con le modalità indicate nella comunicazione di cui al punto 2.1, indicando, eventualmente, anche di rientrare in casistiche particolari, come a esempio quelle previste dall'articolo 73 del decreto del Presidente della

Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che prevedendo deroghe ai termini di emissione della fattura non necessitano di alcuna giustificazione.

4. Modalità con cui gli elementi e le informazioni messi a disposizione dei contribuenti sono resi disponibili alla Guardia di Finanza

4.1 In ossequio a quanto disposto dal comma 636 dell'articolo 1 della Legge del 23 dicembre 2014, n. 190, i dati e gli elementi di cui ai punti precedenti sono resi disponibili alla Guardia di Finanza tramite strumenti informatici.

In tale ipotesi, la Guardia di Finanza tratterà i dati personali resi ad essa disponibili in modo autonomo e in qualità di titolare del diverso trattamento effettuato.

5. Modalità con cui il contribuente può regolarizzare errori o omissioni e beneficiare della riduzione delle sanzioni previste per le violazioni stesse

5.1 I contribuenti che hanno avuto conoscenza delle informazioni e degli elementi resi dall'Agenzia delle Entrate possono regolarizzare gli errori o le omissioni eventualmente commessi secondo le modalità previste dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, beneficiando della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse, così come previsto dalla disposizione normativa citata.

5.2 Con riferimento alle violazioni formali commesse entro il 31 ottobre 2022, e a quelle prodromiche alle violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a periodi d'imposta precedenti, i contribuenti, inoltre, potranno beneficiare delle riduzioni sanzionatorie previste dall'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, se regolarizzeranno le anomalie entro il 31 marzo 2023.

6. Trattamento dei dati e misure di sicurezza adottate

- 6.1. Il trattamento dei dati personali sarà effettuato dall'Agenzia delle Entrate nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e tutela della riservatezza di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e di cui al Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni.
- 6.2. Il trattamento dei dati personali in esame è necessario per adempiere gli obblighi a carico dell'Agenzia delle Entrate previsti dalla legge (e, precisamente, dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, dall'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dal Decreto Legislativo del 5 agosto 2015 n. 127 - Trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici, in attuazione dell'articolo 9, comma 1, lettere d) e g), della legge 11 marzo 2014, n. 23), nonché per l'esecuzione di compiti istituzionali di interesse pubblico o, comunque, connessi all'esercizio di pubblici poteri di cui è investita l'Agenzia delle Entrate (articolo 6, par. 1, lett. c) e e) del Regolamento (UE) 2016/679);
- 6.3. Fatto salvo quanto previsto dal precedente punto 4.1, l'Agenzia delle Entrate assume il ruolo di Titolare del trattamento dei dati in relazione all'intero processo rappresentato nel presente provvedimento. L'Agenzia delle Entrate si avvale, inoltre, del partner tecnologico Sogei S.p.A., al quale è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe tributaria, designato per questo Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679.
- 6.4. I dati oggetto di trattamento sono individuati nei punti 1 e 2 del presente provvedimento. I dati trattati e memorizzati dall'Agenzia delle Entrate nelle varie fasi del processo rappresentano il set informativo minimo per la corretta gestione delle comunicazioni.

- 6.5. Nel rispetto del principio della limitazione della conservazione (articolo 5 par. 1, lett. e) del Regolamento (UE) 2016/679), l'Agenzia delle Entrate conserva i dati oggetto del trattamento fino al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento, ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi.
- 6.6. Nel rispetto del principio di integrità e riservatezza è stato disposto che la trasmissione della comunicazione venga effettuata esclusivamente tramite invio della comunicazione al domicilio digitale del contribuente e che le relative informazioni di dettaglio siano consultabili, da parte del contribuente, all'interno dell'area riservata del portale informatico dell'Agenzia delle Entrate denominata "Cassetto fiscale" e dell'interfaccia web "Fatture e Corrispettivi", al quale è possibile accedere nelle modalità previste dalla normativa in materia.
- 6.7. L'Agenzia delle Entrate adotta tutte le misure tecniche ed organizzative richieste dall'articolo 32 del Regolamento (UE) 2016/679 e necessarie a garantire la correttezza e la sicurezza del trattamento dei dati personali, nonché la conformità di esso agli obblighi di legge e al Regolamento.
- 6.8. Le Informativa che il titolare del trattamento deve rendere agli Interessati ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679, sono disponibili nella sezione dedicata alla protezione dei dati personali del sito internet istituzionale dell'Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it).

Motivazioni

L'articolo 1, comma 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, prevede che con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate siano individuate le modalità con le quali gli elementi e le informazioni, di cui ai commi 634 e 635 del medesimo articolo, sono messi a disposizione del contribuente e della Guardia di Finanza.

In particolare, con il presente provvedimento sono dettate le modalità con le quali sono messe a disposizione del contribuente e della Guardia di Finanza, anche mediante l'utilizzo di strumenti informatici, le informazioni relative alle fatture elettroniche emesse oltre i termini previsti dal comma 4, articolo 21, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1972, n. 633 e ai corrispettivi telematici giornalieri trasmessi oltre i termini di cui al comma 6-*ter*, articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.

Gli elementi e le informazioni riportati ai punti 1.2 e 2.2 del presente provvedimento forniscono al contribuente dati utili al fine di porre rimedio agli eventuali errori o omissioni, mediante l'istituto del ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Tale comportamento potrà essere posto in essere a prescindere dalla circostanza che la violazione sia già stata constatata ovvero che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo, di cui i soggetti interessati abbiano avuto formale conoscenza, salvo la notifica di un atto di liquidazione, di irrogazione delle sanzioni o, in generale, di accertamento, nonché il ricevimento di comunicazioni di irregolarità di cui agli articoli 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e 54-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e degli esiti del controllo formale di cui all'articolo 36-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Il contribuente, inoltre, qualora decida di correggere il proprio comportamento entro il 31 marzo 2023, potrà avvalersi anche delle disposizioni previste dall'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 per regolarizzare le violazioni formali (commi da 166 a 173) e le violazioni "sostanziali" (commi da 174 a 178).

Nel provvedimento sono altresì indicate le modalità con le quali i contribuenti possono richiedere informazioni o comunicare all'Agenzia delle Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti.

Riferimenti normativi

Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle Entrate

- Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni (articolo 57; articolo 62; articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo 68, comma 1; articolo 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4);
- Statuto dell'Agenzia delle Entrate (articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1);
- Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle Entrate (articolo 2, comma 1);
- Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000.

Disciplina normativa di riferimento

- Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni – Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;
- Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni – Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;
- Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 di approvazione del Testo unico delle imposte sui redditi e successive modificazioni;
- Decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442 – Regolamento recante norme per il riordino della disciplina delle opzioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte dirette;

- Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 – Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di un'addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali;
- Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 e successive modificazioni – Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
- Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modificazioni – Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
- Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto;
- Decreto dirigenziale 31 luglio 1998, e successive modificazioni, recante modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 12 agosto 1998, n.187;
- Legge 27 luglio 2000, n. 212 – Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente;
- Codice in materia di protezione dei dati personali, decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 e successive modificazioni;
- Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 – Codice dell'amministrazione digitale;

- Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) articolo 1, commi da 209 a 214;
- Decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, e successive modificazioni, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale e successive modificazioni;
- Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 10 giugno 2009, n. 79952 recante l’adeguamento dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate alle prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali di cui al provvedimento 18 settembre 2008;
- Decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese;
- Decreto Ministeriale 3 aprile 2013, numero 55, e successive modificazioni, contenente il Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- Legge 23 dicembre 2014, n. 190 – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (articolo 1, commi da 634 a 636);
- Decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, e successive modificazioni, concernente la trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici, in attuazione dell'articolo 9, comma 1, lettere d) e g), della legge 11 marzo 2014, n. 23;
- Regolamento UE/679/2016 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;
- Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 28 ottobre 2016, e successive modificazioni, contenente la definizione delle informazioni da trasmettere, delle regole tecniche, degli strumenti tecnologici e dei termini per

la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri da parte dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo del 5 agosto 2015 n. 127, nonché delle modalità di esercizio della relativa opzione;

- Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018, e successive modificazioni, contenente le Regole tecniche per l'emissione e la ricezione delle fatture elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato e per le relative variazioni, utilizzando il Sistema di Interscambio, nonché per la trasmissione telematica dei dati delle operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi transfrontaliere e per l'attuazione delle ulteriori disposizioni di cui all'articolo 1, commi 6, 6-*bis* e 6-*ter*, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
- Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 28 maggio 2018, e successive modificazioni, contenente le Regole tecniche per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri relativi alle cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1-*bis*, del decreto legislativo del 5 agosto 2015, n. 127;
- Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 4 luglio 2019 e successive modificazioni, riguardante la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri ai sensi dell'articolo 6-*ter* del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, come modificato dall'articolo 12-*quinquies* del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58;
- Legge 29 dicembre 2022, n. 197 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025;
- Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 30 gennaio 2023, concernente l'adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del

procedimento di accertamento. Disposizioni di attuazione dell'articolo 1 commi da 179 a 185 della legge 29 dicembre 2022, n. 197;

- Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 30 gennaio 2023, riguardante la regolarizzazione delle violazioni formali. Disposizioni di attuazione dell'articolo 1 commi da 166 a 173 della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 6 marzo 2023

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Ernesto Maria Ruffini

firmato digitalmente